

Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2022, n. 16-5974

Legge regionale 39/1995, articolo 13. Deliberazione del Consiglio regionale n. 298-17953 del 10.12.1991. Adesione della Regione Piemonte all'Unione Navigazione Interna Italiana (U.N.I.I.). Individuazione del rappresentante regionale in seno al Consiglio.

A relazione dell'Assessore Gabusi:

Premesso che:

con deliberazione del Consiglio regionale piemontese n. 298 – 17953 del 10 dicembre 1991, veniva approvata l'adesione della Regione Piemonte all'Unione Navigazione Interna Italiana (U.N.I.I.);

l'U.N.I.I. è una associazione senza scopo di lucro avente come finalità la promozione e il coordinamento del settore della navigazione interna, della portualità interna e della navigazione fluvio-marittima;

la Regione Piemonte, a seguito della sopraccitata deliberazione, partecipa all'Unione Navigazione Interna Italiana in qualità di socio, riconoscendo annualmente la quota sociale di partecipazione prevista;

l'articolo 15 dello Statuto dell'U.N.I.I., tra l'altro, prevede che "l'impegno al pagamento delle quote sociali, così come l'adesione all'U.N.I.I. ha la durata minima di un triennio e si intende rinnovato tacitamente di triennio in triennio se non viene data disdetta sei mesi prima della scadenza con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, a firma del legale rappresentante".

Richiamato che l'articolo 13, comma 1, della legge regionale 39/1995, nell'ambito della disciplina dei casi di incompatibilità riferita alle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale, fa salvi, al punto 2, i casi in cui tale designazione possa costituire tramite per la presenza tecnico funzionale della Regione nell'organismo in cui deve avvenire la nomina, e di ciò sia fatta menzione nel provvedimento di nomina.

Dato atto che:

con D.G.R. del 10 dicembre 2021, n. 7-4281 sono state riorganizzate le strutture di ruolo della Giunta regionale, e per quanto concerne la Direzione A1800A – Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica è stato istituito, nello specifico, un nuovo settore denominato A1823A - Interventi regionali per la logistica e i trasporti, al fine di operare una "riorganizzazione dell'area trasporti, con migliore specificazione degli ambiti di competenza e dettaglio delle funzioni";

tra le varie competenze attribuite al Settore suddetto, vi sono l'attuazione di misure inerenti alla logistica, all'intermodalità ed al trasporto delle merci, al demanio della navigazione, ed al supporto tecnico alla redazione del Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT) e delle conseguenti pianificazioni di Settore;

d'altro canto, le competenze inerenti alla navigazione interna sono attribuite, per gli aspetti di pianificazione, al Settore A1809B - Pianificazione e programmazione infrastrutture e trasporti e, per l'attuazione dei programmi di investimento, al Settore A1811B - Investimenti trasporti ed infrastrutture, nonché, per quanto concerne il rilascio dei provvedimenti ex articolo 4 della L.R. n. 2/2008, ai Settori tecnici decentrati della Direzione suddetta;

in relazione alle attività e finalità statutarie dell'U.N.I.I., così come da articolo 3 dello Statuto approvato dall'Assemblea dell'Unione il 28 giugno 2012 con rep. 45641, si ravvisano, pertanto, azioni ed iniziative di interesse comune con quelle condotte dalle strutture tecniche della Regione Piemonte;

risulta opportuno che, ai sensi della sopra richiamata deroga di cui all'articolo 13 della L.R. 39/95, la partecipazione della Regione Piemonte al Consiglio di Amministrazione dell'U.N.I.I. sia garantita da un soggetto interno all'Ente Regionale, individuato specificatamente nel Responsabile del Settore A1823A - Interventi regionali per la logistica e i trasporti, Ing. Daniele Caffarengo, della Direzione Regionale A1800A "Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e

logistica”, affinché sia garantito il massimo raccordo con le strutture regionali, per gli opportuni e necessari approfondimenti in relazione alle tematiche inerenti alla navigazione interna, nonché l’interlocuzione con l’Assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti per l’aggiornamento costante sulle attività e sulle decisioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell’U.N.I.I.

Preso atto che:

- l’Unione Navigazione Interna Italiana risulta iscritta al Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Venezia - U.T.G. al n. 407
- all’U.N.I.I. possono aderire le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri Enti Pubblici, i Consorzi, le Società, le Aziende, le Associazioni degli operatori direttamente o indirettamente interessati alla navigazione interna, fluvio-marittima ed alla portualità interna, porti ed interporti.;
- l’articolo 11 dello statuto dell’U.N.I.I. stabilisce che i membri del Consiglio sono designati da ciascun Ente aderente all’U.N.I.I.

Ritenuto, pertanto, di individuare, per le finalità di cui all’articolo 11 dello statuto dell’U.N.I.I., quale componente del Consiglio della stessa, l’Ing. Daniele Caffarengo, responsabile del Settore “Interventi regionali per la logistica e i trasporti”, della Direzione regionale “Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica”, perché costituisca tramite per la presenza tecnico funzionale della Regione Piemonte nell’organismo, nel rispetto di quanto sancito dall’articolo 13 della legge regionale 39/1995.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Viste:

- la D.C.R. n. 298-17953 del 10.12.1991 di adesione della Regione Piemonte all’Unione Navigazione Interna Italiana (U.N.I.I.);
- la L.R. n. 39/1995;
- lo Statuto dell’Unione Navigazione Interna Italiana (U.N.I.I.), rep. 45641 del 28.06.2012.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, all’unanimità

delibera

di individuare, per le finalità di cui all’articolo 11 dello statuto dell’Unione Navigazione Interna Italiana (U.N.I.I.), quale componente del Consiglio della stessa, l’Ing. Daniele Caffarengo, responsabile del Settore “Interventi regionali per la logistica e i trasporti”, della Direzione regionale “Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica”, perché costituisca tramite per la presenza tecnico funzionale della Regione Piemonte nell’organismo, nel rispetto di quanto sancito dall’articolo 13 della legge regionale 39/1995;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale

(omissis)22/2010.